



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

QUARTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3032/2020**

tra

██████████

ATTORE

e

DANIELE ██████████

CONVENUTO

Oggi **8 luglio 2021** alle ore 10.35 innanzi alla dott.ssa Bianca Ferramosca, sono comparsi:

Per ██████████ l'avv. Paolo ██████████

sino alle 10:45 nessuno è comparso per parte convenuta;

L'avv. ██████████ precisa le conclusioni riportandosi al foglio autorizzato depositato telematicamente e discute oralmente.

All'esito della camera di consiglio, dato atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott.ssa Bianca Ferramosca



SENTENZA

██████████ **S.R.L.** (c.f. 03328720580), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo ██████████
ATTRICE

MANCINI [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e Daniel Bianco;

CONVENUTA

OGGETTO: merito di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. nella procedura RG. Es. n. 818/2018;

CONCLUSIONI: come da antescritto verbale di udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

pagina 2 di 5

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice formulava istanze istruttorie che, con ordinanza del 21.01.2021, sono state dichiarate tardive perché depositate oltre i termini concessi non applicandosi alle cause di opposizione la sospensione dei termini feriali.

La causa viene oggi in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni nell'ambito delle quali [REDACTED] s.r.l. ha deferito giuramento decisorio alla controparte.

Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione al ruolo della causa, nonché per violazione dei termini dimezzati previsti dal combinato disposto degli artt. 616 e 163 bis c.p.c.

Quanto al primo profilo deve rilevarsi, infatti, che il termine perentorio previsto dall'art. 616 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito deve intendersi riferito – per il caso, come quello in esame, di merito da introdursi con atto di citazione – alla data della notifica dell'atto introduttivo alla controparte, che segna la pendenza della opposizione, non dovendosi, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, avere riguardo al termine di iscrizione della causa al ruolo. Al riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, ribadito che quando i giudizi debbono essere introdotti con citazione, la pendenza è determinata soltanto dalla notificazione di questa e perciò tale notificazione, tenuto conto del suo perfezionamento nei confronti del notificante, va effettuata nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione (Cass. Ord. n. 18348/2019; Ord. n. 19264/2012 e Ord. n. 1152/2011).

Quando al profilo relativo alla violazione dei termini dimezzati di cui gli artt. 616 e 163 bis c.p.c., l'eccezione risulta parimenti infondata. Al riguardo, deve rilevarsi che il termine di costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito di una opposizione esecutiva non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione. Come chiarito anche dalla Suprema Corte (cfr. tra le più recenti Cass. Civ. n. 24224/2019) la dimidiazione prevista dall'art. 616 c.p.c. (*“il giudice dell'esecuzione (...) fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis (...) ridotti della metà”*) è stabilita solo per i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e non anche di quelli per la costituzione in giudizio non potendosi applicare alla fattispecie in esame la diversa disciplina della riduzione dei termini autorizzata dal presidente del Tribunale ex art. 163 bis 2° co c.p.c. (cfr. artt. 165, 1° co e 166 1° co c.p.c.) per la diversità dei presupposti applicativi.

Passando al merito dell'opposizione proposta, la stessa è in parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Il titolo azionato, costituito dalla ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., contiene il seguente dispositivo: *“Condanna Alberto [REDACTED], Anna [REDACTED], Giuliano [REDACTED], quest'ultimo quale erede di Gabriella [REDACTED], nonché Alfredo [REDACTED], quale erede di Italia [REDACTED], unitamente a Daniele [REDACTED], quale erede di Ada [REDACTED] che fu erede di Italia [REDACTED], a pagare in solido tra loro – Alfredo [REDACTED] e Daniele [REDACTED] nei limiti delle rispettive quote ereditarie - a [REDACTED] s.r.l. la somma di € 200.000,00 oltre interessi al tasso legale dal 12/12/2004 e a rifondere alla società ricorrente le*

spese processuali che liquida in € 6.500,00 per compenso ed e 443,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.a. e spese generali ex art. 2 DM n. 55/14”.

Dalla lettura del dispositivo, sopra riportato, emerge, per quel che qui interessa, che Daniele [REDACTED], odierno convenuto e debitore opponente, è stato condannato al pagamento della parte della somma di euro 200.000,00 nei limiti della quota ereditaria senza indicazione della stessa.

In particolare, né il titolo azionato (ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c.) né la sentenza n. 22128/2013 richiamata nel predetto titolo, contengono un precipuo accertamento della quota ereditaria di Daniele [REDACTED] la sentenza del 2013 dichiara il difetto di legittimazione passiva di taluni chiamati all'eredità di [REDACTED] Italia, mentre l'ordinanza azionata si limita, con specifico riferimento a Daniele [REDACTED], a stabilire la sua condanna nei limiti della quota ereditaria.

Non vi è, pertanto, alcun effettivo accertamento della misura di tale quota in relazione alla quale risulta parametrata la condanna principale azionata. D'altra parte, l'ordinanza non contiene neanche gli elementi necessari ai fini della determinazione di tale quota non essendo possibile ricavare da essa né la circostanza che il giudizio si sia svolto tra tutti gli eredi della [REDACTED] (non ricorrendo alcun litisconsorzio necessario tra i coeredi nel giudizio di accertamento dei debiti ereditari) né risultando specificata la tipologia della delazione ereditaria (se legittima o testamentaria), il numero e la qualità dei chiamati alla stessa (risultando evidente che la quota ereditaria dipende dalle determinazioni testamentarie e/o dal grado di parentela dei chiamati all'eredità legittima).

Il titolo esecutivo, quindi, è privo del requisito della determinazione e/o determinabilità del *quantum* del credito azionato con la conseguenza della sua inidoneità ex art. 474 c.p.c..

Né tale indeterminatezza può essere superata nella presente sede. Al giudice dell'esecuzione – e/o dell'opposizione avverso alla stessa – è infatti precluso di integrare il titolo esecutivo giudiziale ai fini della sua azionabilità dovendo, in tali casi, l'interessato ricorrere nuovamente al giudice della cognizione al fine di munirsi di titolo esecutivo idoneo con la determinazione del credito oggetto della condanna generica già in suo possesso.

La considerazione appena svolta consente di ritenere del tutto irrilevante le ammissioni del debitore nel presente giudizio e, altresì, inammissibile il giuramento decisorio deferito dal creditore all'atto della precisazione delle conclusioni.

Diversamente, quanto al credito derivante dalla statuizione sulle spese, l'opposizione è infondata. La condanna alle spese contenuta nel titolo azionato, infatti, è posta a carico delle cinque parti soccombenti con la conseguenza che, in difetto di ripartizione, la stessa deve ritenersi imputabile all'odierno debitore convenuto nei limiti di un quinto dell'importo liquidato (pari a complessive € 1.388,60 oltre accessori) ex art. 97, ult. co. c.p.c. che infatti stabilisce: “ *Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali*”.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite ed esclude la ricorrenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara il diritto di [REDACTED] s.r.l. ad agire esecutivamente nei confronti di Daniele [REDACTED] sulla base della ordinanza del Tribunale di Roma ex art. 702 bis c.p.c. emessa il 30 giugno 2017 limitatamente all'importo di 1/5 delle spese in detta ordinanza liquidate (pari a complessive € 1.388,60 oltre accessori previsti nel titolo);

2) compensa le spese tra le parti.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Roma, 8 luglio 2021

Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca